



Assessorato delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
Dipartimento Autonomie Locali
Servizio 5° / Elettorale
Via Trinacria n. 34-36
90144 - Palermo

dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

Trasmessa tramite P.E.C. Non segue cartaceo

Prot. n. 8583

del 10 AGOSTO 2020

Responsabile del procedimento:

Dott Giovanni Scafidi tf. 091.7074395 e-mail: gscafidi@regione.sicilia.it

OGGETTO:. Elezioni Amministrative del 04 e 05 ottobre 2020 ed eventuale turno di ballottaggio 18 e 19 ottobre 2020.

REGIME DELLE SPESE.

Alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo
della Sicilia
LORO SEDI

e, p.c.

Alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato
regionale delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica
P A L E R M O

Al Ministero dell'Interno
Direzione Centrale Servizi Elettorali
R O M A

Questo Assessorato sta predisponendo, in relazione alle elezioni di cui in oggetto indette con D.A. n. 243 Servizio 5°Ufficio Elettorale" del 10 agosto 2020, le aperture di credito in favore di codeste Prefetture, imputando la spesa sul capitolo 190515 del bilancio della Regione Siciliana - esercizio finanziario 2020.

Dette aperture di credito, che potranno essere utilizzate anche per l'eventuale secondo turno elettorale, sono finalizzate a far fronte a quella parte di spese poste a carico della Regione per le elezioni amministrative (cfr § 1).

Con riferimento alle restanti spese, si invitano codeste Prefetture a volere impartire le conseguenti direttive ai comuni interessati al voto. (cfr §§ 2 e 3).

§ 1 - FINANZIAMENTO SPESE A CARICO DELLA REGIONE

Tali spese, secondo l'art. 23, secondo comma - lett. a) e b) - della l. r. 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche, sono quelle di seguito indicate.

1. spese per la manutenzione dei bolli e dei relativi accessori per le sezioni elettorali;
2. spese per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero;
3. spese per la fornitura delle schede di votazione e dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, matite copiative, stampati e buste per le operazioni di sezione;
4. spese per il servizio ispettivo di codeste Prefetture connesso al procedimento elettorale; per tale servizio, la Regione assume l'onere per il periodo intercorrente dalla data del decreto assessoriale di indizione dei comizi fino al decimo giorno successivo alla data delle consultazioni. Per dette spese valgono le vigenti disposizioni di legge relative al trattamento di missione per i dipendenti statali;
5. spese per lavoro straordinario del personale delle Prefetture, tenuto conto del numero dei comuni interessati, dell'afferente entità demografica nonché del relativo sistema elettorale, e fino al terzo giorno successivo la votazione **secondo necessità attestata dal dirigente del Servizio Elettorale della Prefettura che ne assume la responsabilità;**
6. spese per i trasporti (onnicomprensive) e per le comunicazioni telegrafiche, telefoniche e postali, effettuate nell'interesse della Regione;

Per la stampa delle schede, dei manifesti e di quanto altro occorra, gli Uffici hanno facoltà di adottare le procedure di legge che meglio rispondano alle esigenze dei servizi, sia per la scelta dei fornitori per l'ottenimento dell'offerta più vantaggiosa che per la scelta delle forme cautelative a garanzia delle prestazioni, a condizione che le stesse procedure siano formalizzate con clausole vincolanti nei confronti dei fornitori e prestatori di servizi.

A chiusura del procedimento elettorale, e comunque non oltre il 30 ottobre 2020 codeste Prefetture sono invitate a trasmettere un prospetto riepilogativo di tutte le spese a carico della Regione sostenute direttamente o da rimborsare ai comuni previa apposita rendicontazione, ed a segnalare eventuale necessità di un ulteriore accreditamento.

In tal caso la formale richiesta di ulteriori fondi, accompagnata dall'attestazione dell'intero utilizzo della somma già accreditata, dovrà pervenire a questo Assessorato improrogabilmente non oltre il 30 ottobre 2012. Si rammenta l'importanza del rispetto di detta data nella considerazione dell'approssimarsi della chiusura delle operazioni contabili da parte della cassa regionale.

§ 2 - SPESE A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Ad eccezione di quelle elencate nel precedente paragrafo, l'art. 23, primo comma, della citata l. r. n. 14/1969 pone a carico delle Amministrazioni interessate al voto le restanti spese derivanti dall'organizzazione tecnica e dall'attuazione delle elezioni amministrative.

Nella tornata elettorale del corrente anno le suddette spese graveranno sul bilancio dei comuni di cui al precitato D.A. n. del 10 agosto 2020.

Si indicano, a titolo esemplificativo, le principali spese poste a carico dell'Amministrazione comunale interessata:

1. spese per il funzionamento degli uffici centrali o dell'adunanza dei presidenti di seggio e degli uffici centrali di circoscrizione, ivi comprese le indennità ed i compensi spettanti ai componenti dei predetti uffici;
2. spese per la propaganda elettorale, per il trasporto e la installazione delle cabine e del materiale di arredamento, per l'illuminazione dei seggi elettorali;

3. spese per la fornitura del materiale (es. pacchi di cancelleria per i seggi) e degli stampati non forniti dall'Assessorato;
4. spese per le indennità e gli onorari ai componenti degli uffici di sezione nelle misure stabilite con D.P.Reg. 16 gennaio 2008, n. 9;
5. spese telegrafiche, telefoniche e postali inerenti la revisione straordinaria delle liste elettorali;
6. spese per la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale addetto al servizio elettorale comunale e da quello eventualmente aggregato quale supporto provvisorio. Al riguardo si rileva che dovranno essere osservate, oltre che le disposizioni dell'attuale C.C.N.L., quelle dettate dall'art. 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Tali disposizioni devono essere coordinate con le norme di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni.

Si rammenta inoltre che l'autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario, prevista per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al quindicesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse, deve essere effettuata con determinazione dei responsabili dei servizi da adottare non oltre i 10 giorni successivi dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. Nella determinazione devono essere indicati i nominativi del personale da autorizzare, il numero di ore di lavoro straordinario a ciascuno assegnato e le funzioni da assolvere.

Si fa presente, infine, che le amministrazioni preposte all'organizzazione ed allo svolgimento delle consultazioni elettorali devono comunque razionalizzare i servizi al fine di realizzare un ulteriore contenimento delle spese rispetto a quelle scaturenti dalla normativa vigente in virtù del principio generale dell'efficacia, efficienza ed economicità delle azioni amministrative.

§ 3 – RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Si ricorda che per il rimborso delle spese anticipate dai comuni per conto della Regione (es. spedizione cartoline avviso, stampa manifesti) le amministrazioni comunali dovranno inviare apposito documentato rendiconto alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo -di riferimento.

§ 4 – CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Per il disposto dell'art. 13 della l. r. 08 luglio 1977, n. 47, da ultimo modificata dalla l. r. n. 2 del 26.3.2002, i Sigg. Prefetti, nella qualità di funzionari delegati, **entro sessanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario** (ovvero all'esaurimento dell'apertura di credito o al passaggio delle consegne) dovranno presentare a questo Assessorato, Dipartimento delle Autonomie Locali Servizio 5 "Ufficio Elettorale", una certificazione in cui attesti l'entità dei pagamenti effettuati sull'ordine di accreditamento disposto in loro favore e dichiarare altresì che la documentazione relativa è in loro possesso.

Tale certificazione dovrà riguardare le somme erogate complessivamente alla data del 31 dicembre (o al verificarsi delle altre sopra specificate evenienze) e della stessa dovrà darsi contemporanea notizia alla Ragioneria centrale dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica (art. 2 del R.D. 26.10.1933, n. 1454).

Le certificazioni suddette dovranno essere compilate in triplice copia sugli appositi moduli predisposti dall'Assessorato regionale Bilancio e Finanze (oggi Assessorato regionale dell'Economia), di cui alla circolare n. 8 del 5 luglio 2002, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 45 del 27/09/2002.

Tuttavia, si ritiene opportuno evidenziare che il comma 3 dell'art. 80 della citata l. r. n. 2/2002 ha attribuito all'Assessore regionale all'Economia il potere di programmare, con decreto motivato, il controllo a campione da parte delle Ragionerie Centrali sui rendiconti concernenti determinati capitoli di bilancio o programmi di spese e che il capitolo delle spese elettorali risulta, da diversi anni, inserito fra quelli soggetti a controllo al fine di valorizzare la conoscenza diretta e l'esperienza dell'attività di spesa.

In relazione a quanto sopra, sarà cura di questo Ufficio Elettorale comunicare se, anche relativamente alle aperture di credito disposte per l'esercizio finanziario in corso, sarà necessario presentare il rendiconto delle spese con le consuete modalità.

Le somme non utilizzate sui disposti ordinativi di accreditamento dovranno essere versate in conto entrata, sul Capitolo 3717 del bilancio della Regione Siciliana.

Si avverte che la mancata o ritardata presentazione della certificazione entro i termini sopra indicati, salvo che non ricorrano giustificati ed eccezionali motivi debitamente rappresentati a questo Assessorato, comporta l'obbligo, ai sensi della l. r. n. 256 del 28 dicembre 1979, dell'applicazione della sanzione pecuniaria sino a € 516,46 prevista dall'art. 337 del regolamento di contabilità generale dello Stato, come modificato dall'art. 20 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, indipendentemente da eventuali profili disciplinari o procedimenti innanzi alla Corte dei Conti, nell'ipotesi di danno erariale da accertarsi con le procedure e le modalità previste dalla normativa vigente.

Si fa presente, infine, che l'obbligo della presentazione della certificazione sussiste anche nei confronti del funzionario delegato che cessi dall'incarico. In tale ipotesi, il funzionario delegato cessato dalla carica dovrà presentare a questo Assessorato, Dipartimento Autonomie Locali, Servizio 5 "Ufficio Elettorale" - il documento contabile parziale fino al passaggio delle consegne.

Conseguentemente, il subentrante dovrà farsi carico di tutte le incombenze che derivano dalla qualifica di funzionario delegato.

IL DIRIGENTE
del Servizio 5° Ufficio Elettorale
Giovanni Corso

IL DIRIGENTE GENERALE
Margherita Rizza



Il Funzionario Direttivo
Scaffidi Giovanni